

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 79

A.S. n. 2720: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati".

MINISTERO DELL'INTERNO, TASSAZIONE, TABACCHI

Febbraio 2004

INDICE

Articolo 1 (Riconoscimento indennità speciale).....	pag. 1
Articolo 2 (Incremento della dotazione organica del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco).....	pag. 2
Articolo 3 (Disposizioni per il servizio antincendio e di Soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria).....	pag. 5
Articolo 4 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati).....	pag. 5

Articolo 1

(Riconoscimento indennità speciale)

Al personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio, è destinata un'indennità speciale, da stabilirsi nel contratto collettivo, che tiene conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti.

Da tale indennità resta escluso il personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge finanziaria 2004 (operante nel settore aeronavigante, nel settore nautico e in qualità di sommozzatore), per il quale è stato già previsto l'allineamento con le indennità percepite dal personale delle Forze di polizia.

Si autorizza, per l'attuazione della norma, la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

La RT non aggiunge nulla a quanto espresso dalla norma.

Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione degli oneri non si ha nulla da osservare, atteso che la norma sembrerebbe formulata in termini di tetto di spesa, sebbene la specificazione in tal senso sia contenuta solo nella RT.

Articolo 2

*(Incremento della dotazione organica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

La dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 500 unità.

La distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle 500 unità avverrà con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 a decorrere dal 2006, coperti sul fondo speciale.

Relativamente alla copertura dei posti riguardanti il profilo di vigile del fuoco, fermo restando la riserva di posti a favore dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve (*ex* articolo 18 della legge n. 215 del 2001), si provvede al 50% con assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco indetto dal Ministero dell'interno il 6 marzo 1998; per il restante 50% e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco indetto dal Ministero dell'interno in data 5 novembre 2001.

Tali assunzioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2004 e alle vigenti procedure di programmazione.

La RT evidenzia che, delle 440 unità di vigili del fuoco previste di incremento dell'organico, 60 unità sono destinate alla sostituzione di coloro che saranno promossi a capo squadra e che, pertanto, si deve considerare il costo della promozione ed in aggiunta il costo del personale assunto nella qualifica iniziale di vigile del fuoco.

Sebbene sia previsto per la distribuzione il rinvio al DM, nella RT è formulata la seguente ipotesi:

Incremento di organico		
Dirigenti		5
Direttore antincendi	C2	20
Capi squadra	B2	60
Vigili	B1	380
Direttore amministrativo	C2	15
Assistenti amministrativo contabili	B2	20
	Tot. Unità	500

Inoltre, dalle tabelle allegate alla RT, si consta che le varie assunzioni sono scaglionate nel corso del 2004, 2005 e 2006 e che si è tenuto conto, nel calcolare i costi complessivi, oltre che delle retribuzioni, anche delle indennità varie e di tutti i costi per l'immissione in ruolo dei neoassunti.

I dati sono sinteticamente riportati nel seguente prospetto:

<u>Profilo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Costo unitario</u>	<u>Unità</u>	<u>Costo complessivo</u>
Vigile del fuoco (assunzione dal 14 luglio 2004)	B1	€ 19.550	203	€ 3.968.632
Direttore amministrativo (assunzione dal 1 settembre 2004)	C2	€ 16.168	15	€ 242.514
Oneri per l'anno 2004				€ 4.211.146
<u>Profilo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Costo unitario</u>	<u>Unità</u>	<u>Costo complessivo</u>
Dirigenti (assunzione 1 gennaio 2005)	-	97820,79	5	€ 489.104
Capo squadra (promozione 1 gennaio 2005)	B2	3616,46	60	€ 216.988
Vigile del fuoco (assunzione dal 14 luglio 2004)	B1	€ 32.980	203	€ 6.694.940
Vigile del fuoco (assunzione dal 20 febbraio 2005)	B1	€ 32.888	237	€ 7.794.489
Direttore amministrativo (assunzione dal 1 settembre 2004)	C2	€ 35.669	15	€ 535.042
Oneri per l'anno 2005				€ 15.730.563

<u>Profilo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Costo unitario</u>	<u>Unità</u>	<u>Costo complessivo</u>
Dirigenti (assunzione 1 gennaio 2005)	-	€ 86.981	5	€ 434.904
Direttore anticendi (assunzione 1 settembre 2006)	C2	€ 13.408	20	€ 268.155
Capo squadra (promozione 1 gennaio 2005)	B2	€ 2.566	60	€ 153.988
Vigile del fuoco (assunzione dal 14 luglio 2004)	B1	€ 32.980	203	€ 6.694.940
Vigile del fuoco (assunzione dal 20 febbraio 2005)	B1	€ 32.980	237	€ 7.816.260
Direttore amministrativo (assunzione dal 1 settembre 2004)	C2	€ 35.669	15	€ 535.042
Ass. Amm.vo contabile (assunzione 3 novembre 2006)	B2	€ 4.798	20	€ 95.953
Oneri per l'anno 2006				€ 15.999.242

Premesso che la quantificazione degli oneri, contenuta nella RT, sembra corretta, si osserva che la norma propone un ulteriore incremento di 500 unità rispetto a quanto già previsto dalla legge finanziaria (articolo 3, comma 153, della legge n. 350 del 2003), che disponeva un medesimo incremento dell'organico di 500 unità.

Si ribadiscono, pertanto, le osservazioni formulate in sede di esame della legge finanziaria, in particolare, per quanto riguarda la necessità che il decreto del Ministro dell'interno, relativo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento, sia corrispondente alla distribuzione per profili e qualifiche riportata nella RT o, comunque, rimanga coerente con il limite di spesa indicato dalla norma¹.

¹ Cfr. Nota di lettura n. 72 del 2003 relativa all'A.S. 2512-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

Articolo 3

(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria)

Al fine di fare fronte alle esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno può, all'interno dei bandi di concorso autorizzati, prevedere particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle sedi di servizio presenti in ogni isola.

In fase di prima applicazione del presente decreto il Ministro dell'interno, nell'ambito delle assunzioni autorizzate di personale con qualifica di vigile del fuoco, bandirà un concorso riservato ai vigili del fuoco volontari in servizio presso le sedi sopra citate nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

La RT afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi, in quanto i concorsi pubblici riservati saranno banditi nell'ambito delle eventuali autorizzazioni ad assumere ai sensi delle norme vigenti.

Al riguardo, sembra che la norma abbia effettivamente carattere ordinamentale e che pertanto non comporti oneri, trattandosi solo della individuazione di particolari requisiti nell'ambito dei concorsi autorizzati.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati)

Il comma 1 dell'articolo modifica il meccanismo di determinazione dell'imposta di consumo relativa alle sigarette vendute ad un prezzo

inferiore rispetto a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta: detta accisa sarà pari all'importo di base individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 76 del 1985 per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e, successivamente, al 98 per cento di tale importo. Tale modifica è coerente con la direttiva 2002/10/CE del Consiglio europeo, che permette di fissare un'accisa minima, indipendente dal prezzo di vendita al pubblico.

La RT non prende in considerazione la norma, limitandosi ad asserire la insussistenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; la relazione illustrativa spiega che essa è volta a proteggere il livello delle entrate erariali da dinamiche al ribasso dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, rendendo meno remunerativo il posizionamento dei prodotti in fasce di prezzo basse.

Nella relazione altresì si afferma che la disposizione dovrebbe determinare maggiori entrate, che non vengono considerate per motivi prudenziali.

Sarebbe dunque opportuno che il Governo fornisse chiarimenti in tal senso nonché una stima presuntiva delle maggiori entrate attese, ancorché devolute al miglioramento dei saldi.

Il comma 2 eleva da novanta a centoventi giorni il termine per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione delle finanze.

Anche tale disposizione viene analizzata solo nella relazione illustrativa, che sottolinea l'opportunità che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disponga di un periodo di tempo più esteso per valutare analiticamente l'entità dell'impatto sul livello delle entrate erariali

delle variazioni proposte in relazione alle tariffe dei tabacchi lavorati e dei prodotti soggetti a monopolio fiscale in genere.

Sulla base di tale osservazione, la relazione illustrativa afferma che la disposizione assume particolare rilievo in relazione all'aumento di entrate che deve derivare dalla tassazione delle sigarette, sulla base della legge finanziaria del 2004; il comma 62 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003, infatti, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2004, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro, attraverso appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti ad aumentare l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette.

Al riguardo, occorrerebbe un chiarimento circa il rapporto che intercorre tra le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame (benché non quantificate) e quelle già previste a legislazione vigente a seguito della citata norma della legge finanziaria 2004 nonché quanto previsto dal decreto-legge n. 341 del 2003, che ha prorogato al 31 dicembre 2004 la facoltà di variare l'aliquota della accisa sulle sigarette attribuendo nel contempo la facoltà stessa all'attività gestionale dell'Amministrazione competente. In sostanza, si tratta di chiarire se le maggiori entrate a titolo di tassazione dei tabacchi derivanti dai due commi dell'articolo in esame concorrano o meno alla realizzazione dei 650 milioni di euro aggiuntivi già scontati nei saldi della finanziaria o se rappresentino invece entrate aggiuntive.